



**Regione Calabria
Dipartimento n. 7
Sviluppo Economico - Lavoro -
Formazione - Politiche Sociali
Settore n. 3**

DECRETO DIRIGENTE GENERALE

(Assunto il 07.01.2016 Prot. n. 5)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n. 71 del 14.01.2016

Oggetto: Disposizioni operative per il conferimento dell'incarico di Presidenza delle Commissioni per gli esami finali dei corsi di formazione professionale

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE il Regolamento emanato con Delibera di Giunta Regionale n. 3325 del 4/08/86 - in adozione della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18 – al punto 3.15.4 prevede che *“la presidenza della Commissione d'esame per il rilascio della qualifica dei corsi di formazione professionale viene conferita a personale della carriera direttiva o in possesso del titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'accesso al corso e prevalentemente appartenente al Settore della Formazione Professionale”*;

TENUTO CONTO della necessità di adottare disposizioni operative secondo la corretta applicazione gerarchica delle fonti di diritto e, pertanto, ricondurre il conferimento della presidenza della Commissione per gli esami finali dei corsi di formazione professionale a criteri oggettivi e predeterminati, aderenti al più recente quadro normativo, ed altresì che il predetto regolamento trovi una corretta applicazione alla luce della sopravvenuta disciplina in materia di incompatibilità e di incarichi dei dipendenti pubblici, prevenzione della corruzione, obbligo di trasparenza e integrità, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, contenimento della spesa.

VALUTATO CHE il conferimento della presidenza della Commissione per gli esami finali dei corsi di formazione professionale si configura quale incarico interno, per il quale vale il regime di conferimento previsto dai seguenti commi 2, 5 e 7 dell'art. 53, Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 e s.m.i:

2. *Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. (Omissis).*
5. *In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. (Omissis).*
7. *I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (Omissis).*

CONSIDERATO CHE:

- l'incarico va di conseguenza conferito in applicazione dei principi d'imparzialità e di trasparenza, tenuto conto dalla disciplina introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/4/2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e in particolare dagli artt. 6 e 7;
- sussiste, a riguardo, l'obbligo di astensione per il presidente incaricato qualora si verificano casi di incompatibilità specifica, di diritto e sostanziale, che comportino conflitto di interesse personale, anche potenziale, o in ragione di interessi del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, o di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituali. L'obbligo di astensione è applicabile non solo nei casi in cui il vincolo di parentela sussista con un candidato all'esame finale ma, analogamente, con un docente, con un amministratore o un dipendente dell'agenzia formativa che ha indetto l'esame;

- l'assunzione dell'incarico di presidente è da ritenersi incompatibile, se il dipendente incaricato cura formalmente e personalmente le procedure, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo, tese al rilascio di provvedimenti (autorizzazioni, concessioni o provvedimenti anche diversamente denominati) a favore dell'agenzia formativa che ha indetto l'esame, o se esercita funzioni di vigilanza o controllo sulle attività da essa svolte;
- al fine di evitare che l'assunzione dell'incarico limiti per l'impegno richiesto, in qualsiasi modo ed anche solo parzialmente, l'attività o le prestazioni che rientrano nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente e possa recare disfunzioni all'organizzazione interna del lavoro ordinario, è necessario determinare il limite massimo di nomine possibili per singolo dipendente, in relazione al personale disponibile e alla competenza richiesta per l'incarico secondo il livello stabilito dal citato punto 3.15.4. del Regolamento adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 3325 del 4/08/86, in cui si ribadisce che *"la presidenza della Commissione viene conferita a personale della carriera direttiva o in possesso del titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'accesso al corso (...)"*.

RITENUTO necessario, pertanto:

- adottare misure idonee alla rotazione del personale in relazione al conferimento dell'incarico di cui in oggetto, tenendo in debito conto, per ragioni di economicità, la vicinanza della residenza o del domicilio alla sede d'esame, fatto salvi i casi di urgenza o particolari necessità che richiedano specifiche competenze;
- istituire un apposito elenco ufficiale recante le disponibilità del personale alla candidatura a presidente di commissione d'esame, da approvare con decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, a seguito di manifestazione di interesse estesa all'intero Dipartimento, tenendo comunque conto che l'iscrizione al predetto elenco non garantisce alcun diritto ad essere nominati, ma registra esclusivamente la disponibilità a far parte delle commissioni che operano a garanzia della corretta verifica della qualità degli apprendimenti;
- tenere conto della non cumulabilità di retribuzione del dipendente pubblico, riguardo, nel caso specifico, all'erogazione del gettone di presenza previsto, per ogni giorno di seduta di esami, dall'art. 23, comma 5 della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18;
- stabilire che la partecipazione alle commissioni di esame debba svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e, pertanto, in congedo ordinario (ferie), in recupero ore lavorative o in giornata non lavorativa;
- prevedere che il gettone di presenza debba essere versato, come previsto dall'art. 23, comma 6 della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18, a carico del soggetto attuatore, direttamente in conto entrate nelle casse regionali sul capitolo di bilancio appositamente destinato ad entrate provenienti da Enti a fronte di incarichi svolti da personale dell'Amministrazione Regionale presso i medesimi Enti.

CONSIDERATO di conseguenza opportuno determinare il compenso a titolo di gettone di presenza per ogni seduta dovuto ai componenti della Commissione di esami, tenendo conto di quanto definito in materia dal Decreto Dirigenziale n. 67/XII del 7 giugno 2000, in applicazione del combinato disposto della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18, della Legge Regionale 05/08/1992 n. 12 e della Legge Regionale 12/12/1994 n. 27, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3325 del 4/08/86, dalla Legge Regionale 10/08/2011 n. 28, dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa alle spese e ai massimali di costi ammissibili per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON), dalla Legge Regionale del 30/05/1980 n. 15, dalla Legge Regionale 11/08/2010 n. 22 e dalla Legge Regionale 27/12/2012 n. 69, stabilendo che, in applicazione della predetta successione di dettami normativo e/o amministrativi, il

compenso dovuto a titolo di gettone di presenza è pari a €. 105,00 per singola seduta di esame, fermo restando che l'eventuale partecipazione ad altre commissioni esaminatrici nella stessa giornata non dà diritto alla liquidazione di altro gettone.

RITENUTO altresì di evidenziare che le spese di viaggio sostenute dal Presidente della Commissione, qualora non fosse residente nel luogo ove si svolgono le sedute di esame, debbano essere direttamente rimborsate al dipendente incaricato, secondo la disciplina vigente in materia per il personale regionale.

RICHIAMATO, inoltre, quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 06/11/2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, relativamente all'obbligo di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati a svolgere le funzioni di Presidente delle commissioni di cui in oggetto, oltre che i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento regionale "Organizzazione, Risorse Umane – Controlli".

CONSIDERATI:

- Legge Regionale 19/04/1985 n. 18;
- Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3325 del 4/08/86;
- Legge del 07/08/1990, n. 241;
- Legge 30/12/1991 n. 412;
- Legge Regionale del 12/12/1994 n. 27;
- Decreto Dirigenziale n. 67/XII del 7 giugno 2000;
- Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
- Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165;
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78;
- Legge del 30/07/2010 n. 122;
- Legge Regionale del 11/08/2010 n. 22;
- Legge Regionale del 10/08/2011 n. 28;
- Legge Regionale del 27/12/2012 n. 69;
- Legge del 06/11/2012 n. 190;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16/4/2013 n. 62;
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Calabria approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 30/01/2014;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità delle strutture della Giunta Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 20/03/2015;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 7/1996, recante norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
- la DGR n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale;
- la DGR n. 24 del 11/02/2015 con la quale si conferisce l'incarico di Direttore Generale reggente del Dipartimento 7 al Dott. Antonio Nicola De Marco;

- la DGR n. 138 del 21/05/2015, con la quale è stato, tra l'altro, approvato l'organigramma provvisorio del dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche sociali";
- la DGR n. 389 del 13/10/2015, con la quale è stata disposta l'assegnazione del Dott. Roberto Cosentino al Dipartimento n. 7 "Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali" per il conferimento dell'incarico di reggenza del Settore n. 3 "Politiche attive e passive del lavoro, ammortizzatori sociali, istruzione e formazione professionale, formazione continua e apprendistato";
- il Decreto Dirigenziale n. 11409 del 22/10/2015 di conferimento incarico di reggenza del Settore 3 "Politiche attive e passive del lavoro, ammortizzatori sociali, istruzione e formazione professionale, formazione continua e apprendistato";

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalle competenti strutture dipartimentali i cui dirigenti sottoscrivono il presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

ISTITUIRE un apposito elenco ufficiale recante le disponibilità del personale alla candidatura a presidente di commissione d'esame, da approvare con decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, a seguito di manifestazione di interesse aperta all'intero Dipartimento, tenendo comunque conto che l'iscrizione al predetto elenco non garantisce alcun diritto ad essere nominati, ma registra esclusivamente la disponibilità a far parte delle commissioni che operano a garanzia della corretta verifica della qualità degli apprendimenti;

ADOTTARE misure idonee alla rotazione del personale in relazione al conferimento dell'incarico di cui in oggetto, tenendo in debito conto, per ragioni di economicità, la vicinanza della residenza o del domicilio alla sede d'esame, fatto salvi i casi di urgenza o particolari necessità che richiedano specifiche competenze;

DETERMINARE con successivo atto il limite massimo di nomine possibili per singolo dipendente, in relazione al personale disponibile e al criterio di competenza richiesta per l'incarico di presidenza della Commissione stabilito dal punto 3.15.4. del regolamento adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 3325 del 4/08/86 (*"la presidenza della Commissione viene conferita a personale della carriera direttiva o in possesso del titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'accesso al corso (...)"*);

STABILIRE che la partecipazione alle commissioni di esame debba svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e, pertanto, in congedo ordinario (ferie), in recupero ore lavorative o in giornata non lavorativa;

PREVEDERE che il gettone di presenza debba essere versato, come previsto dall'art. 23, comma 6 della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18, a carico del soggetto attuatore, direttamente in conto entrate nelle casse regionali sul capitolo di bilancio appositamente destinato ad entrate provenienti da Enti a fronte di incarichi svolti da personale dell'Amministrazione Regionale presso i medesimi Enti.

DETERMINARE il compenso a titolo di gettone di presenza pari a € 105,00 per ogni seduta di esame dovuto ai componenti della Commissione di esami, fermo restando che

l'eventuale partecipazione ad altre commissioni esaminatrici nella stessa giornata non dà diritto alla liquidazione di altro gettone.

EVIDENZIARE che le spese di viaggio sostenute dal Presidente della Commissione, qualora non fosse residente nel luogo ove si svolgono le sedute di esame, debbano essere direttamente rimborsate al dipendente incaricato, secondo la disciplina vigente in materia per il personale regionale.

RICHIAMARE quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 06/11/2012 n. 190, relativamente all'obbligo di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati a svolgere le funzioni di Presidente delle commissioni di cui in oggetto, oltre che i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento regionale "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli";

AUTORIZZARE la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, nell'area trasparenza, dell'elenco, in formato aperto, dei dipendenti incaricati nel corso dell'anno a svolgere la funzione di presidente di Commissioni di esami;

SPECIFICARE che le disposizioni dettate con il presente provvedimento si applicano anche alle Commissioni d'esame istituite nell'ambito dei corsi di formazione professionale di cui agli artt. n. 40 e n. 41 della Legge Regionale 19/04/1985 n. 18;

TRASMETTERE il presente decreto al Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli" e al Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate";

PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Cosentino

Il Dirigente Generale
Dott. Antonio Nicola De Marco